



Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, composto dai magistrati:

- Dott. Alessandro Silvestrini - Presidente est.
- Dott. Sergio Memmo - Giudice
- Dott. Paolo Moroni - Giudice

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al [REDACTED] avente ad oggetto "opposizione ad espropriazione presso terzi - reclamo avverso ordinanza di sospensione dell'esecuzione", vertente

TRA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] giusta mandato in atti.

RICORRENTE

E

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] giusta mandato in atti.

RESISTENTE

[REDACTED], con atto di precetto notificato l'8.4.2019, intimava a [REDACTED] di pagare la somma di [REDACTED] virtù di decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo il 5.4.2019.

[REDACTED] con atto di citazione notificato il 18.4.2019, proponeva opposizione a precetto e, con ricorso depositato il giorno successivo alla notifica dell'atto di citazione, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto.

Il giudice della causa di opposizione a precetto, con decreto del 21.5.2019, sospendeva in via provvisoria, *inaudita altera parte*, l'efficacia del titolo esecutivo e fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 19.9.2019 per i provvedimenti di conferma, modifica o revoca della disposta sospensione.

[REDACTED] con atto notificato il 23.5.2020, pignorava i crediti vantati da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] (che comunicava essere [REDACTED]olare di conto

corrente con depositata la somma di [REDACTED], nonché di [REDACTED] [REDACTED] (e invece rendevano dichiarazione negativa).

Il giudice della causa di opposizione a precetto, dopo aver sentito le parti, con ordinanza del 9.10.2019, accoglieva per quanto di ragione l'istanza di sospensione proposta da [REDACTED] per l'effetto, in parziale modifica del decreto inaudita altera parte del 21.5.2019, limitava l'efficacia esecutiva del titolo ad un importo pari alla differenza fra la somma precettata di [REDACTED] quella di [REDACTED] oggetto di un credito opposto in compensazione da [REDACTED]

[REDACTED] con ricorso del 30.10.2019, proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo che [REDACTED] aveva proceduto il 23.5.2019 al pignoramento, sebbene l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto fosse stata sospesa con decreto del 21.5.2019.

Il giudice dell'esecuzione presso terzi, con ordinanza del 7.2.2020, accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnava il termine per l'inizio del giudizio di merito e compensava le spese della fase cautelare.

In motivazione il primo giudice osservava: che l'efficacia esecutiva del titolo, a seguito di opposizione a precetto, era stata sospesa il 21.5.2019; che il pignoramento era stato eseguito il 23.5.2019; che il pignoramento eseguito successivamente alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non era valido, rilevando soltanto ai fini delle spese (che per tale ragione venivano compensate) la circostanza che il provvedimento di sospensione fosse stato notificato al creditore procedente (il 10.6.2020 e quindi) dopo il pignoramento.

[REDACTED] con reclamo inoltrato il 24.2.2020, impugnava l'ordinanza di sospensione, deducendo: che il giudice dell'opposizione a precetto, con l'ordinanza del 9.10.2019, aveva (parzialmente) revocato il decreto di sospensione reso il 21.5.2019 *inaudita altera parte* ed aveva riconosciuto l'esistenza di un valido titolo esecutivo sia pure per un importo inferiore a quello per il quale era stato intimato precetto; che tale ordinanza di revoca del decreto di sospensione aveva efficacia retroattiva, sostituendo con efficacia *ex tunc* il provvedimento di sospensione, da ritenersi quindi *tamquam non esset*.

[REDACTED] insisteva al reclamo.

L'udienza di trattazione del reclamo si teneva il 23.6.2020 con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, D.L. 18/2020 e vi partecipavano (mediante deposito di note di trattazione scritta) entrambe le parti costituite.

Ritiene il collegio giudicante il reclamo fondato.

Il giudice della causa di opposizione a precetto, esercitando un potere riconosciutogli dall'art. 669 *sexies* cpc, dapprima, con decreto *inaudita altera parte* del 21.5.2019, sospendeva l'efficacia del titolo esecutivo e, successivamente, con ordinanza del 9.10.019, in parziale modifica del decreto di sospensione, riconosceva l'efficacia esecutiva del titolo per un importo inferiore a quello per il quale era stato intimato precetto.

Il problema che la causa pone è se l'ordinanza del 9.10.019, emessa nel contraddittorio delle parti, abbia efficacia *ex nunc* senza travolgere l'operatività del decreto di sospensione per il periodo precedente ovvero se i suoi effetti retroagiscano alla data del decreto *inaudita altera parte*, rendendolo *tamquam non esset*: nel primo caso, il pignoramento sarebbe stato eseguito in assenza di un efficace titolo esecutivo e sarebbe perciò nullo (v. Cass. Sez. Unite 61/2014); nella seconda ipotesi, invece, il pignoramento, fondato su un titolo efficace (sia pure per un importo inferiore a quello per il quale era stato intimato precetto), sarebbe idoneo a dare inizio ad un regolare procedimento esecutivo.

Il codice di rito non risolve espressamente il problema dell'efficacia retroattiva o meno dell'ordinanza di revoca del decreto di sospensione emesso *inaudita altera parte*.

Nella giurisprudenza di merito è tuttavia ricorrente l'affermazione che "*la revoca, disposta con ordinanza, del decreto cautelare emesso inaudita altera parte determina la caducazione con effetto ex tunc del primo provvedimento, anche in ipotesi di ordinanza di modifica riduttiva del contenuto del decreto, nel senso che si verifica ab origine il travolgimento, totale o parziale, degli effetti del decreto nell'assorbimento del provvedimento emesso inaudita altera parte nella seguente ordinanza a contraddittorio pieno e la inefficacia ipso iure della parte non confermata del provvedimento interinale, senza che vi sia bisogno di pronunce dichiarative giudiziali successive*" (v., in un caso analogo a quello in esame, Trib. Cassino 13.11.2014 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).

In effetti, è logico ritenere che il decreto di sospensione *inaudita altera parte*, avendo natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volto ad evitare che la futura pronuncia a contraddittorio pieno possa essere pregiudicata nel tempo necessario ad ottenerla, sia destinato a perdere ogni efficacia a seguito della decisione emessa a contraddittorio pieno, nella quale rimane assorbito e caducato, con l'esaurimento della funzione strumentale che gli è propria.

Detto altrimenti, il decreto *inaudita altera parte* ha un carattere del tutto provvisorio ed interinale, per cui l'ordinanza emessa a contraddittorio pieno è destinata a sostituirlo ed assorbito (sicché solo essa può essere oggetto dei rimedi della revoca in senso proprio *ex art. 669 decies* cpc e del reclamo *ex art. 669 terdecies* cpc), consolidandone l'efficacia nel caso di conferma e togliendolo definitivamente dal mondo giuridico (come se non fosse stato mai emanato), nell'ipotesi di revoca.

Pertanto, nel caso in esame, avendo il giudice della cognizione nell'ordinanza emessa nella pienezza del contraddittorio ritenuto valido ed efficace il titolo esecutivo azionato da [REDACTED] (sia pure limitatamente alla minor somma di [REDACTED] deve ritenersi il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso titolo come mai emesso.

Per le suesposte considerazioni, l'opposizione all'esecuzione proposta da [REDACTED] non appare sorretta dal *fumus* necessario per giustificare l'accoglimento dell'azione inibitoria proposta dall'opponente.

Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso dal primo giudice va quindi revocato, ma le spese del presente procedimento di reclamo possono essere dichiarate interamente compensate tra le parti, per la peculiarità della questione giuridica controversa (poco esplorata dalla dottrina e dalla giurisprudenza).

p.q.m.

Il Tribunale, sezione commerciale, pronunciando sul reclamo proposto, con ricorso inoltrato il 24.2.2020, da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] avverso il provvedimento in data del 7.2.2020 di sospensione dell'esecuzione n. [REDACTED] così provvede:

- a) revoca il provvedimento impugnato ed assegna al creditore procedente il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per riassumere il procedimento esecutivo n. [REDACTED]
- b) spese della fase cautelare interamente compensate tra le parti.

Lecce, 30.6.2020

Il presidente rel.

A. S. [REDACTED]

TRIBUNALE DI LECCE
02/07/2020
PERVENUTO/DEPOSITATO
Prot. N°
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ENG. STOMACI

[REDACTED]